

STATUTO A.DO.S.AL.VI

Approvato dall'Assemblea Straordinaria il 18 Ottobre 2010

TITOLO 1-DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione Donatori di Sangue Alto Vicentino A.DO.S.AL.VI con sede in CARRE' (VI) Piazza IV Novembre.

ART. 2 – CARATTERI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

ART. 3 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'A.DO.S.AL.VI. si propone di diffondere e promuovere la pratica della donazione anonima e gratuita del sangue, e soprattutto dei suoi componenti, intesa come atto di superiore solidarietà umana.

ART. 4 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Per il conseguimento degli scopi associativi l'A.DO.S.AL.VI:

- a- collabora con centro Trasfusionale e con i Centri di raccolta dell'ULSS di competenza per favorire in ogni modo la raccolta del sangue o componenti necessari ai centri stessi;
- b- svolge con pubblicazioni o con altri mezzi ritenuti idonei opportuna opera di propaganda, particolarmente presso scuole, istituti, stabilimenti, associazioni ecc., al fine di diffondere la più ampia coscienza trasfusionale;
- c- avvia ai Centri di cui al comma "a" tutti coloro che intendono diventare Donatori;
- d- si adopera per appianare qualsiasi ostacolo che, di fatto, impedisca o renda difficoltosa la donazione;
- e- svolge ogni altra attività che ritenga idonea a favorire la donazione del sangue;
- f- promuove ogni iniziativa idonea a tutelare la salute fisica del Donatore.

ART. 5 MEZZI FINANZIARI

l'A.DO.S.AL.VI provvede ai suoi scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- a- con il contributo delle ULSS (Unità Locali Socio Sanitarie);
- b- con contributi, lasciti, donazioni che le pervengano da enti pubblici, privati o da singoli cittadini.

ART. 6 PATRIMONIO E DESTINAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

I beni mobili ed immobili acquisiti con fondi dell'A.DO.S.AL.VI o ad essa pervenuti per eredità, legato, donazione o in altro modo, appartengono in parti proporzionali a tutti i Gruppi facenti parte l'A.DO.S.AL.VI in relazione al numero di donazioni effettuate.

I beni immobili o mobili appartenenti ai Gruppi e pervenuti agli stessi a qualsiasi titolo restano di proprietà del Gruppo. L'A.DO.S.AL.VI cura l'introito e l'amministrazione delle norme e leggi vigenti; al ricevimento di tali somme, l'A.DO.S.AL.VI verserà ai Gruppi la percentuale stabilita da Consiglio Direttivo dell'Associazione. Non possono essere erogate somme o capitali, se non per il perseguimento degli scopi associativi. Parimenti i beni mobili od immobili dell'A.DO.S.AL.VI devono avere una destinazione conforme ai fini associativi.

ART.7 DIVIETI GENERALI

È fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, i servizi, l'organizzazione e gli elenchi degli iscritti all'A.DO.S.AL.VI per scopi che non siano quelli associativi.

Gli iscritti all'A.DO.S.AL.VI, a qualunque categoria appartengono, non possono avvalersi della loro posizione in seno all'Associazione per fini diversi da quelli istituzionali.

TITOLO 2 – SOCI

ART. 8 – CATEGORIE DI SOCI

Gli associati si dividono in tre categorie:

- a- Soci Donatori
- b- Soci Onorari
- c- Soci Sostenitori

ART. 9 – SOCI DONATORI

Acquista la qualifica di Socio Donatore colui che, dichiarato, fisicamente idoneo – all'atto della prima donazione – si impegna a donare il sangue secondo i principi e nell'osservanza del presente Statuto e dell'annesso Regolamento di attuazione.

ART.10 – SOCI ONORARI

Possono essere Soci Onorari:

- a- i Soci Donatori, che per motivi di salute o di età, sono impossibilitati a donare il sangue e che hanno ottenuto riconoscimenti associativi o che sono eletti nei quadri organizzativi dell'Associazione o Gruppi locali.
- b- Coloro che prestano gratuitamente la loro opera per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione o dei Gruppi locali.
- c- Coloro che, con opere, azioni od altri mezzi, rendano lustro o facciano opera di diffusione degli scopi dell'A.DO.S.AL.VI.

I Soci Onorari hanno nell'Associazione gli stessi diritti e doveri dei Soci Donatori.

ART. 11 – SOCI SOSTENITORI

Sono Soci Sostenitori coloro che sostengono finanziariamente i Gruppi locali, versando una quota annuale, nella misura minima determinata dal Consiglio Direttivo del Gruppo.

I Soci Sostenitori non possono accedere alle cariche sociali e non hanno diritto di voto nelle assemblee.

ART. 12 – AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei Soci Donatori ed Onorari, in numero illimitato, è deliberata dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione, su proposta dei Presidenti dei Gruppi locali, in base ai requisiti richiesti negli articoli precedenti. La qualifica di Socio Sostenitore si acquisisce con il versamento della quota fissata.

ART. 13 – IMPEGNI DEI SOCI DONATORI

I Soci Donatori non donano il loro sangue per ricevere vantaggi di alcun genere.

In particolare essi non possono ricevere denaro o altre ricompense dai beneficiari o dai loro famigliari, né possono vantare privilegi di sorta.

I Donatori sono moralmente impegnati a donare il sangue ogni qualvolta ne siano richiesti, compatibilmente con le norme igienico-sanitarie.

ART. 14 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio Donatore o di Socio Onorario si perde:

- a- per dimissioni volontarie presentate per iscritto;
- b- per decadenza derivante dalla perdita dei requisiti previsti per ogni categoria di Soci;
- c- per indegnità, conseguente alla violazione dei principi e delle norme del presente Statuto e del Regolamento di attuazione;
- d- per morte.

TITOLO 3 - GRUPPI LOCALI

ART.15 –GRUPPI LOCALI

L'Associazione è composta di Gruppi locali aventi sede in Comuni, frazioni, quartieri, complessi aziendali, istituti d'istruzione e simili.

Per la costituzione di un Gruppo occorrono almeno 30 Soci Donatori attivi.

ART.16 – ORGANI DEI GRUPPI

Ogni Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci del Gruppo.

Il Consiglio Direttivo assegna, tra i propri componenti, le cariche direttive, secondo le norme del Regolamento di attuazione.

ART.17 – AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Ogni Gruppo gode di autonomia organizzativa ed operativa che esercita in conformità ai principi dello Statuto per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

ART.18 – AUTONOMIA PATRIMONIALE

I Gruppi possono liberamente disporre, per il conseguimento degli scopi associativi, delle somme di danaro loro pervenute a qualsiasi titolo da privati o da enti nonché delle somme loro pervenute dall'A.DO.S.AL.VI.

I Gruppi devono tenere una regolare contabilità, soggetta al controllo di legittimità da parte dei Revisori dei Conti dell'Associazione.

TITOLO 4 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sezione 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.19 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'A.DO.S.AL.VI:

- a- l'Assemblea;
- b- il Consiglio Direttivo;
- c- il Consiglio di Presidenza;
- d- il Presidente;
- e- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f- il Collegio dei Probiviri;

ART.20 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Sezione 2 – L'ASSEMBLEA

ART.21 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dell'Associazione è costituita dai Presidenti dei Gruppi locali, dai Membri eletti, dai Membri del Collegio dei Revisori dei Conti, dal Collegio dei Probiviri e dai delegati dei Gruppi, nominati nel numero e con le modalità previste dal Regolamento di attuazione.

ART.22 – POTERI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea dell'Associazione si riunisce in sede ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a- ascolta, discute e vota la relazione morale e finanziaria del Presidente dell'Associazione ed il bilancio;
- b- elegge ogni tre anni i membri elettivi del Consiglio Direttivo dell'Associazione, i Revisori dei Conti ed i Probiviri;
- c- delibera le modifiche al Regolamento di attuazione;
- d- delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART.23 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di giugno e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, senza indugio, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con le modalità previste dal Regolamento d'attuazione.

ART.24 – MAGGIORANZA DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti la stessa, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti.

ART.25 – SISTEMA DI VOTAZIONE

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando riguardino persone o quando la votazione segreta sia richiesta da almeno un quinto dei presenti aventi diritto di voto. Negli altri casi le votazioni avvengono per alzata di mano.

Sezione 3 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.26 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di Membri eletti.

Sono Membri eletti:

I membri eletti dall'Assemblea in ragione di 1 ogni 30 donazioni o frazione effettuate dal Gruppo al C.T. in data 31/12 dell'anno precedente le elezioni.

ART.27 – DURATA DELLA CARICA

I componenti il Consiglio Direttivo restano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Per i Presidenti di Gruppo la durata in carica corrisponde alla durata del mandato ricevuto dal Gruppo che essi rappresentano.

Il Consigliere eletto che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e ne conseguirà la sostituzione.

ART.28 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo presenta all'assemblea ogni anno, entro il mese di maggio, il conto consuntivo dell'anno solare precedente ed il bilancio di previsione sottopostogli dal Consiglio di Presidenza; nomina o revoca il Consiglio di Presidenza; prende atto della costituzione di nuovi Gruppi locali; formula all'Assemblea le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento di attuazione; stabilisce il tetto massimo di spesa straordinaria per il Consiglio di Presidenza; impartisce al Consiglio di Presidenza le necessarie direttive per il buon funzionamento dell'Associazione per la migliore realizzazione degli scopi associativi; compie quant'altro è previsto dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, conferire cariche onorifiche e può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, speciali commissioni per l'espletamento di funzioni o compiti particolari, determinandone i poteri i limiti di durata ed il compenso.

ART.29 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente due volte l'anno, ed inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno, oppure quando almeno un quinto dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata.

La convocazione è fatta a cura del Presidente con le modalità previste dal Regolamento di attuazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei votanti.

Sezione 4 – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ART.30 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da sette Consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo con le modalità previste dal Regolamento d'attuazione.

Tra i Consiglieri eletti, il Consiglio di Presidenza nomina tra i suoi componenti un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio di presidenza resta in carica per un triennio, salvo che non venga revocato dal Consiglio Direttivo, con le modalità previste dal regolamento d'attuazione.

Il Consigliere eletto che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e ne conseguirà la sostituzione con le modalità previste dal Regolamento d'attuazione.

ART.31 – POTERI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il buon funzionamento dell'Associazione e per il conseguimento degli scopi associativi, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio di Presidenza espleta tutti gli altri poteri e funzioni demandatigli dal presente STATUTO e dal Regolamento di attuazione.

Sezione 5 – IL PRESIDENTE

ART.32 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Convoca l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Consiglio di Presidenza, sottoscrive tutti gli atti dell'Associazione, espleta gli altri compiti demandatigli dallo STATUTO e dal Regolamento di attuazione.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, il quale opera con gli stessi poteri ed attribuzioni.

Sezione 6 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.33 – COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

I Revisori dei conti vengono eletti dall'Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti.

Essi restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Essi eleggono al loro interno un Presidente, che convoca e presiede le riunioni del Collegio e provvede a quanto necessario per il buon funzionamento dello stesso.

ART.34 – POTERI DEL COLLEGIO

Al collegio dei Revisori dei conti demandato il controllo della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei Gruppi.

A tal fine i Revisori possono in ogni momento esaminare i libri contabili e la consistenza di cassa dell'Associazione e dei Gruppi e compiere tutte le altre ispezioni che ritengano opportuni. Possono presentare osservazioni scritte, non vincolanti, al Consiglio di Presidenza, sull'opportunità di talune operazioni di gestione. In sede di discussione ed approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio di Previsione, riferiscano le loro conclusioni al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Delegati.

Sezione 7 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART.35 – COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

I Probiviri vengono eletti dall'Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa. Essi restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Essi eleggono al loro interno un Presidente, il quale convoca e presiede le riunioni del Collegio.

ART.36 – FUNZIONI

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione, in via arbitrale e con procedura senza effetto legale, dei conflitti di competenza e di ogni altra sentenza che insorga tra organi diversi dell'Associazione o fra i Gruppi locali e gli organi diversi dell'Associazione o fra i singoli associati e gli organi dell'Associazione.

Il Collegio vigila sulla retta osservanza dello Statuto.

Dichiara l'indegnità dei soci che si siano resi responsabili di violazione delle norme dello Statuto.

Le formalità dei giudizi avanti al Collegio dei probiviri sono stabilite dal Regolamento di attuazione.

ART.37 DURATA DELLE CARICHE

Tutti i componenti le varie cariche associative rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi eletti.

TITOLO 5 NORME FINALI

ART.38 DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria, questa nominerà uno o più liquidatori, i quali provvederanno a devolvere i fondi, che residuassero dopo soddisfatte tutte le obbligazioni sociali, ai Gruppi appartenenti alla A.DO.S.AL.VI. stessa in proporzione al numero totale di donazioni effettuate.

Qualora tali gruppi fossero sciolti contemporaneamente all'Associazione la devoluzione del patrimonio residuo deve essere disposta a favore di organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore .

In caso di scioglimento dei Gruppi, in tempi successivi si provvederà con il sistema di cui al comma precedente.

ART.39 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E RINVIO DI NORME

Al presente Statuto seguirà Regolamento di attuazione da approvarsi, in sede di prima convocazione, dall'Assemblea in sessione straordinaria.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si osserveranno le norme del Codice Civile relative alle Persone Giuridiche.